

Rassegna stampa del 9/8/2018

- » Un'identità digitale formato UE
- » Codice appalti, il governo studia la riforma subito dopo l'estate
- » Consultazione sul Codice appalti
- » Avanzi liberi con la Manovra
- » Sisma, niente opere senza il Durc congruità
- » Prevale quantità sul prezzo
- » Privacy europea, ingresso soft
- » Privacy con sanzioni penali e sanatoria delle vecchie liti
- » Verifica contributiva unificata grazie alla nuova procedura Dpa

Con la notifica da parte dell'Agid si è concluso l'iter del regolamento comunitario

Un'identità digitale formato Ue

Da settembre Spid europeo: i bandi e gli appalti online

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Pronto a decollare lo Spid europeo (sistema pubblico di identità digitale). A partire dal 29 settembre 2018 verrà attivata la piattaforma di eIDAS-Network formata dall'insieme dei nodi eIDAS degli Stati dell'Ue. Da tale data, le imprese che si doteranno di Spid europeo 2018, potranno partecipare elettronicamente a bandi e appalti pubblici indetti dall'amministrazione di altri Stati membri e sottoscrivere digitalmente contratti con la controparte di un altro Stato membro. Con la notifica da parte dell'agenzia digitale per l'Italia dello scorso 11 luglio del sistema pubblico di identità digitale (Spid) alla Commissione europea si è concluso il percorso previsto dal regolamento comunitario eIDAS (regolamento europeo n. 910-2014), per il riconoscimento dell'identità digitale come strumento di accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Il documento di notifica ora dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Vantaggi per le imprese

Gli obblighi di accettazione reciproca da parte degli Stati membri nella fruizione dei

servizi fiduciari qualificati, incentiveranno le imprese ad estendere le loro attività oltre le frontiere, senza andare incontro ad ostacoli nelle interazioni con le autorità pubbliche. Un'impresa, ad esempio, potrà partecipare elettronicamente ad un appalto pubblico indetto dall'amministrazione di un altro Stato membro senza rischiare il blocco della sua firma elettronica a causa di requisiti nazionali specifici e/o di problemi di interoperabilità. Analogamente, un'impresa potrà firmare digitalmente contratti con la controparte di un altro Stato membro, senza doversi preoccupare di eventuali diversità interpretative delle norme giuridiche per servizi fiduciari quali i sigilli elettronici, i documenti elettronici o la validazione temporale.

Vantaggi per i cittadini

Grazie all'adozione del regolamento, i cittadini potranno trasmettere la dichiarazione dei redditi online a un altro stato membro, così come, nel campo della formazione, gli studenti potranno iscriversi in modalità elettronica ad un'università estera. In campo sanitario, i pazienti avranno la possibilità di accedere online alla propria cartella clinica e i medici quella di accedere alle relative informazioni cliniche.

AL VIA CONSULTAZIONE ON LINE

Codice appalti, il Governo studia la riforma subito dopo l'estate

Conto alla rovescia per le modifiche al codice appalti che potrebbero arrivare - come annunciato ieri dalla stesso premier Giuseppe Conte - subito dopo l'estate. Da ieri e fino al prossimo 10 settembre è aperta online, sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica a una proposta di riforma che «il Governo - avverte una nota del ministero - intende presentare in autunno». «L'obiettivo dell'intervento di riforma - spiega ancora il Mit nella nota diffusa ieri - è quello di garantire l'efficienza del sistema dei contratti pubblici, di pro-

cedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza, di eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo». I temi sottoposti a consultazione costituiscono altrettanti «punti di emersione di criticità più urgenti rilevate durante la costante opera di monitoraggio effettuata dal ministero nei primi due anni di vigenza del Codice», oppure segnalate nel tempo al ministero da un'ampia platea di addetti ai lavori: dalle associazioni di categoria alle fondazioni di studio e ricerca fino ai liberi professionisti e alle altre Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FINO AL 10/9

Consultazione sul Codice appalti

Sul sito del ministero delle infrastrutture e trasporti è online da ieri e fino al prossimo 10 settembre 2018 la consultazione pubblica sul Codice degli appalti propedeutica a una proposta di riforma che il governo intende presentare in autunno. La consultazione online, (<http://consultazioni.mit.gov.it/>) sarà effettuata su una serie di primi temi di riflessione, preceduti dall'indicazione del riferimento normativo all'interno del Codice, in formato interattivo. I temi sottoposti a consultazione, rappresentano i punti di criticità più urgenti rilevati durante l'opera di monitoraggio effettuata dal ministero nei primi due anni di vigenza del Codice, ovvero segnalate nel tempo al ministero da un'ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti e altre amministrazioni pubbliche. L'indicazione dei temi di riflessione non esaurisce il perimetro della consultazione. Ciascuno stakeholder potrà infatti segnalare ulteriori tematiche oggetto di criticità. Alla consultazione si accede previa registrazione dalla pagina di accesso.

—© Riproduzione riservata—

Il viceministro prova a smorzare la polemica con i sindaci sulla sospensione del Bando

Avanzi liberi con la Manovra Pronti 900 mln. Sulle periferie priorità sui fondi regionali

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

«**I**l governo non fa gli interessi di 90 comuni ma di tutti gli 8 mila comuni italiani. Le risorse per gli interventi di riqualificazione urbana avviati dalle città ai sensi del Bando periferie arriveranno lo stesso ai comuni che hanno già fatto le gare e avviato i progetti. Chi invece non è ancora pronto e avrà bisogno di tempo fino al 2020 non verrà pregiudicato». Il viceministro all'economia, **Massimo Garavaglia**, lancia un messaggio di pace ai sindaci, furiosi dopo il blocco del Bando periferie ad opera di un emendamento al decreto Milleproroghe approvato in senato (si veda box in pagina). «Nessuno sarà penalizzato. Anzi dal 1° gennaio 2019», anticipa ad *ItaliaOggi*, «gli enti saranno liberi di utilizzare gli avanzi di amministrazione. Il governo darà seguito alle sentenze della Consulta impegnando 900 milioni di euro, per cui si sono già trovate le coperture, nella prossima legge di bilancio».

Domanda. Vice-ministro, Il Milleproroghe ha portato in dote agli enti

locali un miliardo di euro in quattro anni (140 milioni di euro per il 2018, 320 per il 2019, 350 per il 2020 e 220 per il 2021) più un altro miliardo di spazi finanziari alle regioni affinché i governatori li girino agli enti del proprio territorio. Eppure i comuni, pur apprezzando molte misure introdotte nel decreto, sono sul piede di guerra per la decisione di differire al 2020 l'efficacia delle convenzioni del Bando periferie. Il presidente dell'Anci, **Antonio Decaro**, si è detto pronto a diffidare il governo. Cosa risponde ai sindaci?

Risposta. Il governo non fa gli interessi di 90 comuni ma di tutti gli 8 mila comuni italiani. La scelta del governo è stata ponderata e va letta inquadrando la decisione di sospendere il Bando periferie nel contesto d'insieme delineato dalle altre misure inserite nel Milleproroghe e da quelle che arriveranno con la legge di bilancio.

D. I sindaci lamentano che il miliardo di euro destinato agli enti locali per realizzare investimenti utilizzando gli avanzi di amministrazione non rappresenta un vero e proprio

sblocco degli avanzi, così come le recenti sentenze della Consulta impongono.

R. Lo sblocco degli avanzi arriverà con la legge di bilancio 2019. Abbiamo già messo sul piatto 900 milioni, interamente coperti, per liberare gli avanzi per tutti i comuni. Questo intervento da solo risolverà gran parte delle criticità sollevate dai sindaci in queste ore. Si tratta di attendere il 1° gennaio.

D. Nell'immediato, però, come faranno gli enti a recuperare le risorse venute meno?

R. Le recupereranno dalle regioni a cui abbiamo destinato 500 milioni di spazi finanziari nel 2018 e altrettanti nel 2019 da girare agli enti del proprio territorio. Il governo si impegna già da ora a fare moral suasion sui governatori affinché inseriscano tra i criteri preferenziali per l'accesso ai fondi l'aver bandito gare per progetti cofinanziati dallo Stato. Inoltre, la proroga, al 31 ottobre 2018, del termine entro cui le regioni dovranno adottare gli atti finalizzati all'impiego delle risorse (per il 2019

la dead line sarà il 31 luglio ndr) consentirà agli enti che sono pronti (e le assicuro che non sono molti) perché hanno già gare bandite e progetti avviati, di accedere agli stanziamenti. La finestra di ottobre risolverà quindi le eventuali criticità relative al 2018. Per gli altri ci sarà tempo l'anno prossimo. Mi pare che ai sindaci stia sfuggendo il senso dell'intervento che abbiamo voluto realizzare col Milleproroghe. Avevamo il timore che queste risorse rimanessero bloccate in mancanza di progettazioni esecutive e gare aperte. Questa operazione ci consente di accelerare le procedure per chi è davvero pronto, mentre chi arriverà nel 2020 non sarà pregiudicato.

—© Riproduzione riservata—■

Sisma, niente opere senza il Durc congruità

Un controllo preventivo sul numero di lavoratori utilizzato dalle aziende nelle aree colpite dal sisma del 2016. Se la quota non è adeguata alle caratteristiche dell'opera da realizzare, non sarà dato il permesso per iniziare i lavori. È quanto previsto dall'ordinanza n. 58/2018 del commissario del governo per la ricostruzione del sisma 2016, in vigore dal 4 agosto scorso, che introduce il «Durc congruità», documento tramite il quale sarà certificata la congruità, appunto, del numero di lavoratori utilizzati dall'azienda per realizzare la singola opera. L'ordinanza ha recepito i contenuti dell'accordo sottoscritto lo scorso 7 febbraio fra tutte le parti sociali del settore, sindacati, associazioni di impresa, Inps, Inail e struttura commissariale. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione dovranno, quindi, essere in possesso del Durc online e del Durc di congruità che sarà rilasciato dalla cassa edile/Edilcassa competente per territorio. Nel caso di interventi di ricostruzione privata, il rilascio del Durc di congruità sarà richiesto solo per i beneficiari di contributi superiori a 50 mila euro. La cassa rilascia il Durc entro 10 giorni «dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata». Nel caso non fosse rispettato il termine dei 10 giorni si attuerà il principio del silenzio assenso e l'incidenza sarà confermata. «Il Durc di congruità è una delle più avanzate esperienze di contratto preventivo al lavoro nero», dichiara il segretario nazionale Filca-Cisl Stefano Macale. «La logica è questa: se devi realizzare una scuola non puoi dire che lavorerai solo con due lavoratori, perché non è una quota adatta all'opera da realizzare. Se non dichiari il numero giusto probabilmente stai operando in regimi di evasione contributiva». Se l'ordinanza ha avuto il beneplacito delle associazioni sindacali, reazione opposta è stata espressa dalla Rete delle professioni tecniche che, in una nota, ne chiede la sospensione immediata. Questo perché «ha attribuito incarichi e compiti ai direttori dei lavori che esulano dalle loro attribuzioni normative e che li espongono a conseguenze sanzionatorie ingiuste». I compiti aggiuntivi derivano dalla responsabilità in capo al professionista tecnico dell'attestazione della congruità per tutte le opere al di fuori di quelle edili.

Michele Damiani

Ctp sulla produzione di agroenergia

Prevale quantità sul prezzo

DI VALERIO STROPPA

Per valutare la prevalenza dei materiali impiegati nella produzione di agroenergia la quantità batte il prezzo. Non è quindi applicando il valore di mercato che si deve confrontare l'entità dei «combustibili» autoprodotti dall'imprenditore agricolo rispetto a quello acquistati da terzi, ai fini di determinare il relativo trattamento fiscale. Il principio è stato battuto dalla Ctp Reggio Emilia, che con la sentenza n. 141/2/18 del 23 luglio scorso ha accolto le ragioni di una ditta individuale agricola. Quest'ultima oltre alle tradizionali attività di coltivazione produceva anche energia elettrica da fonti rinnovabili, impiegando una serie di scarti di lavorazione propri e comprando altri materiali da altri. L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione della tassazione agevolata su base catastale, ritenendo che le fonti di produzione di energia acquistate da terzi superassero per valore quelle prodotte dal fondo (realizzando così un'attività commerciale). Da qui la ripresa a tassazione ordinaria dei corrispettivi incassati sulla cessione di energia, con una rettifica Irpef e Irap da oltre 155 mila euro, sanzioni e inte-

ressi inclusi.

L'imprenditore agricolo avviava il contenzioso, affermando l'infondatezza della tesi dell'ufficio. Secondo il contribuente, su tre possibili metodologie di comparazione delle materie prime (quantità, prezzo e confronto «a valle» tra quantità di energia elettrica ottenuta dai diversi prodotti) il fisco aveva utilizzato l'unico, il secondo, che dimostrava la prevalenza dei prodotti di terzi. Interpretando l'articolo 1, comma 423 della legge n. 266/2005, la Ctp reggiana fornisce un verdetto pro-contribuente. «La norma», chiosa la sentenza, «appare sempre fare riferimento a un concetto di prevalenza in senso quantitativo della produzione e non del valore della stessa e/o della resa». Pertanto la metodologia del prezzo applicata dalle Entrate non regge, soprattutto laddove i materiali impiegati sono «logicamente e pacificamente comparabili secondo un'unità di misura in tonnellate». E poiché il peso del trinciato di mais del fondo supera quello dei prodotti acquistati «va affermata la natura del reddito agrario della produzione di energia». Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

Il Consiglio dei ministri ha varato il decreto per l'adeguamento al regolamento Ue (Gdpr)

Privacy europea, ingresso soft

Otto mesi prima di attuare a pieno regime le ispezioni

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Ingresso soft nella privacy europea. Prevista gradualità dell'attività ispettiva sull'adeguamento delle imprese e delle p.a. al Regolamento Ue sulla protezione dei dati 2016/679 (noto come Gdpr), operativo dal 25 maggio 2018. A stabilirlo è lo schema di decreto legislativo di armonizzazione della disciplina della privacy italiana al Regolamento Ue, approvato ieri dal Consiglio dei ministri in via definitiva. Ci dovrebbe essere, secondo il testo in entrata, un periodo, che dovrebbe essere di otto mesi, per l'attuazione a pieno regime dei poteri di indagine affidati al Garante per la protezione dei dati personali. D'altra parte in questa direzione convergevano sia le indicazioni dei pareri delle commissioni parlamentari (si vedano i documenti dell'atto non legislativo n. 22 di Camera e Senato), sia alcuni indirizzi espressi da Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante, nella sua relazione al Parlamento per l'anno 2017. La gradualità dell'attività ispettiva è stata anche indicata come strada da seguire da un provvedimento dello stesso Garante della privacy del 22 febbraio 2018, e ora l'impostazione più ragionevole pare avere trovato l'avallo in sede di legislazione delegata. Il provvedimento, giunto al traguardo, ha avuto una strada piuttosto tormentata. Un primo testo ha previsto la completa abrogazione del Codice della privacy (dlgs

196/2003) e una cancellazione integrale dei reati speciali in materia di privacy. Un secondo testo, completamente diverso, ha invece optato per la modifica, ancorché molto ampia del codice della privacy (che rimane vigente per le parti con modificate o abrogate espressamente). Questo secondo testo ha ricevuto una pleora di osservazioni e richieste di revisione da parte delle commissioni parlamentari, anche sulla base di una nutrita serie di audizioni di esperti. Ma vediamo di tratteggiare alcuni dei punti del decreto legislativo, che attua la delega conferita dall'articolo 13 della legge 163/2017, secondo quanto verosimilmente approvato dal governo (e salvo modifiche dell'ultimo minuto).

Ispezioni. Le commissioni parlamentari hanno chiesto una sorta di moratoria per l'attività ispettiva e la conseguente attività sanzionatoria, sulla scia di impostazioni simili da parte di altri paesi europei (in particolare Francia). Questa impostazione pare essere stata accolta anche dal governo italiano, orientato ad accogliere la richiesta di gradualità nella operatività dei poteri di indagine finalizzati all'accertamento delle infrazioni e nella irrogazione di sanzioni amministrative, il cui massimo edittale è decisamente pesante (due fasce: fino a 10 e fino a 20 milioni di euro). Spazio dunque a una moratoria di 8 mesi.

Pmi. Già il testo iniziale del decreto prevedeva la possibilità di uno statuto speciale per la privacy

europea per le piccole e medie imprese. Ciò, peraltro, era inserito come indirizzo nello stesso Regolamento Ue. Il testo definitivo è orientato a confermare la possibilità di semplificazioni, la cui individuazione dovrebbe essere affidata a provvedimenti del Garante della privacy.

Dati sanitari. Allo stesso Garante il provvedimento affida l'adozione di disposizioni specifiche per la disciplina dei dati relativi alla salute. Il regolamento Ue prevedeva un rinvio al legislatore italiano, che ha scelto di avvalersi di tale facoltà.

Sanzioni penali. Il decreto legislativo detta alcune fattispecie penali, non assorbite dal principio del «ne bis in idem» (divieto di punire uno stesso fatto con sanzioni penali e amministrative). Si tratta, tra le altre, della comunicazione e diffusione illecita di dati riferibili a un numero rilevante di persone e della acquisizione fraudolenta di dati. Per questi due reati il testo definitivo dovrebbe avere inserito il presupposto della «larga scala» tra gli

elementi oggettivi dell'illecito. Gli altri reati riguardano il trattamento illecito e le falsità nelle dichiarazioni al Garante. Nel testo non dovrebbero esserci, invece, interventi sulle sanzioni amministrative (vi erano richieste di inserire minimi edittali), mentre si scrivono le regole del procedimento per l'irrogazione, con rinvio alla legge 689/1981.

Gli altri provvedimenti.

Il menu del Cdm convocato in tarda serata prevedeva l'ok definitivo ad altri tre decreti legislativi: Attuazione della direttiva (Ue) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo

dell'acquisizione e della detenzione di armi; Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi

di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione; Attuazione della direttiva (Ue) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Esame preliminare invece per il dlgs di attuazione della direttiva (Ue) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria, per quello di attuazione della direttiva (Ue) 2016/1164 del 12 luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno - della direttiva (Ue) 2017/95 del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva (Ue) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi, per il decreto di attuazione della direttiva del Consiglio del 27 giugno 2016 n. 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni. Infine un disegno di legge (inizio esame) con le disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

—© Riproduzione riservata—

Privacy con sanzioni penali e sanatoria delle vecchie liti

Riservatezza. Arriva al traguardo il decreto che coordina norme italiane ed europee. Previsti otto mesi di «tregua» a beneficio delle imprese e semplificazioni per le Pmi

Antonello Cherchi

ROMA

Il quadro della nuova privacy si completa. Ieri il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via definitiva il decreto che coordina la vecchia normativa nazionale sulla protezione dei dati con il regolamento europeo diventato operativo il 25 maggio. Dopo un tira e molla politico il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il Ddl Grillo, stralciando però l'articolo che prevedeva presidi delle Forze dell'ordine negli ospedali. La violenza contro gli operatori sanitari diventa un'aggravante nel codice penale e nasce un osservatorio.

Per quanto riguarda la privacy, c'era da capire quali parti del codice della riservatezza (il Dlgs 196/2003) potevano essere salvate perché compatibili con il nuovo sistema europeo, il cosiddetto Gdpr. Il decreto legislativo approvato ieri effettua questa opera di cesello, introducendo, allo stesso tempo, alcune novità rispetto all'impianto del regolamento Ue.

Intanto, le sanzioni penali. Il regolamento ha operato una forte opera di depenalizzazione, con conseguente sensibile inasprimento delle sanzioni amministrative. Il decreto legislativo di coordinamento recupera, invece, alcune fattispecie penali - come il trattamento illecito di dati personali, la comunicazione e diffusione illecita, l'acquisizione fraudolenta, la falsità di dichiarazioni rese al Garante, l'inservanza di provvedimenti dell'Autorità - prevedendo la reclusione anche fino a sei anni.

Intema di sanzioni, l'altra novità è rappresentata dalla possibilità della definizione agevolata del contenzioso davanti al Garante. Lo spartiacque è il

25 maggio: i procedimenti pendenti a quella data potranno essere chiusi pagando una somma pari a due quinti del minimo edittale. Si tratta di circa 1.200 fascicoli che, considerate le forze del Garante e le nuove incombenze arrivate con il regolamento, sono a forte rischio prescrizione. La "sanatoria" consentirebbe, invece, di incassare circa 5 milioni di euro, con una perdita per lo Stato di oltre 7 milioni (se venisse pagata la sanzione piena).

Previsti, inoltre, otto mesi di tregua nei confronti delle imprese. Le commissioni parlamentari, alle quali il decreto è stato sottoposto per il parere, avevano chiesto di rinunciare per quel periodo alle sanzioni, da sostituire con ammonimenti e prescrizioni. Si è ritenuto di non poter dar seguito integralmente al suggerimento - anche per non creare situazioni di impunità - e si è optato per un invito al Garante a tener conto in sede sanzionatoria, nei primi otto mesi, del fatto che gli operatori sono alle prese con una nuova disciplina. Riguardo alle piccole e medie imprese, l'Autorità dovrà, inoltre, studiare modalità semplificate di applicazione degli adempimenti previsti dal regolamento.

Il lavoro del Garante non finisce qui. Dovrà farsi carico, in tempi stretti, della revisione dei codici deontologici e delle autorizzazioni generali. Nel frattempo continueranno a essere applicati i vecchi atti.

Infine, rispetto al regolamento - che fissa la soglia a 16 anni - il decreto abbassa a 14 anni l'età a partire dalla quale il minore può fornire autonomamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei social o di altre attività della Rete.

Le novità

1

GLI ILLECITI

Il decreto recupera le sanzioni penali

Reclusione fino a sei anni

A fianco a un sistema di sanzioni amministrative potenziato dal regolamento Ue, il decreto introduce alcune fattispecie - come il trattamento illecito di dati o la loro acquisizione fraudolenta - punite con il carcere

2

LA SANATORIA

Definizione agevolata per le liti pendenti

Rischio prescrizione

Per evitare la prescrizione, le liti pendenti davanti al Garante al 25 maggio potranno essere chiuse pagando, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, una somma pari a due quinti del minimo edittale

3

L'IMPATTO

Per le imprese otto mesi di tregua

Sanzioni soft

Nei primi otto mesi di applicazione della nuova privacy il Garante dovrà tener conto, quando si troverà a comminare una sanzione nei confronti delle imprese, delle novità con cui si trovano ad aver a che fare gli operatori

4

IL GARANTE

Codici deontologici da revisionare

Super lavoro

L'Autorità, per il quale sono state previste nuove regole di selezione (le candidature e i curricula dovranno essere pubblicati su Internet), dovrà mettere mano in tempi stretti ai codici deontologici e alle autorizzazioni generali

Verifica contributiva unificata grazie alla nuova procedura Dpa

INPS

L'obiettivo è l'allineamento del Durc online con il Durc interno

Forzatura dei semafori rossi superata dall'annullamento del documento emesso

Barbara Massara

La sospensione fino al 27 agosto prossimo degli esiti della nuova dichiarazione preventiva di agevolazione (Dpa) trasmesse nel mese precedente, serve ad evitare che i datori di lavoro ricevano avvisi di irregolarità contributiva durante il periodo feriale.

Lo specifica l'Inps in una comunicazione trasmessa al Sole 24 Ore e che fa seguito all'articolo pubblicato su questo quotidiano il 7 agosto scorso, con riferimento al recente messaggio dell'Istituto n. 3032 del 3 agosto, con cui veniva illustrato il prossimo adeguamento procedurale della regolarità contributiva.

L'Istituto richiama anche l'attenzione sulla ratio ed i principi che ispirano il nuovo sistema di dichiarazione preventiva di agevolazione, con cui si vogliono allineare il Durc online e il Durc Interno (utilizzato ai soli fini delle agevolazioni contributive e normative).

Per effetto della procedura Dpa la verifica contributiva sarà unificata ed i relativi esiti saranno utilizzabili sia ai fini della partecipazione ad una gara di appalto, sia ai fini della legittima fruizione dei benefici contributivi e normativi previsti in base all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

L'obiettivo principale, spiega l'ente di previdenza, è quello di velocizzare i tempi della verifica della regolarità, affinché il datore di lavoro conosca la propria situazione di regolarità o irregolarità, prima di effettuare il pagamento dell'F24 e di trasmettere il flusso Uniemens. Si tratta sicuramente di un'importante evoluzione del sistema di verifica della regolarità, che dovrebbe limitare il rischio per le aziende di ricevere postume comunicazioni di addebito e conseguenti recuperi di agevolazioni non spettanti.

I dubbi espressi (si veda l'articolo del 7 agosto e del 3 luglio 2018) nascono dal fatto che la nuova procedura non è ancora del tutto operativa, in quanto le aziende hanno potuto solo trasmettere le nuove domande (anche prima del 27 luglio), ma non hanno ancora visto i relativi esiti (sistema dei semafori), nonché tutti gli effetti della nuova procedura. È altresì importante, affinché il sistema funzioni, che l'Inps

comunichi gli esiti in tempo utile per le aziende, considerando che, ad esempio l'elaborazione payroll del mese di luglio si chiude a fine luglio, e conseguentemente tutti i files, compreso l'Uniemens, vengono elaborati a fine mese (sebbene poi trasmessi entro la fine del mese successivo).

Si auspica quindi che in un prossimo messaggio siano bene individuati i termini entro cui l'Istituto richiede la presentazione della domanda e quelli di risposta del sistema, affinché le aziende siano serene nel trasmettere il flusso automaticamente elaborato.

L'Inps precisa ancora che la forzatura manuale da parte degli operatori dei semafori rossi, che il nuovo sistema di verifica non consentirà più, rappresenta uno strumento obsoleto, nonché non coerente con il sistema Durc online, e che come tale doveva essere eliminato.

Tale strumento, puntualizza l'Istituto, sarà invece sostituito da quello del cosiddetto «annullamento del documento dallo stesso emesso», laddove venga riscontrato l'inesistenza delle situazioni di irregolarità che lo avevano originato.

Questa procedura, se regolarmente funzionante con l'importante supporto dell'operatore che raccoglierà e valuterà le eventuali giustificazioni delle aziende, darà ai datori di lavoro, precisa l'Inps, la garanzia della certezza e coerenza dell'attestazione di regolarità contributiva.